

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della Giunta per il regolamento

(Seduta del 30 marzo 2022)

Relatrice di maggioranza: CHIARA BIONDI

Relatore di minoranza: ANTONIO MASTROVINCENZO

TESTO UNIFICATO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

sulle proposte di regolamento interno:

N. 1 a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Rossi

presentata in data 17 febbraio 2021

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

N. 2 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Lupini

presentata in data 5 maggio 2021

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

N. 3 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini,
Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 1 ottobre 2021

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

*(Abbinata ai sensi del combinato disposto del comma 3 dell'articolo 147
e dell'articolo 89 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta di regolamento interno approvata dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 30 marzo 2022, n. 9;

Visto il comma 4 dell'articolo 147 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari nella seduta del 26 aprile 2022, n. 76;

Visti l'articolo 19 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) e il comma 5 del su richiamato articolo 147;

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento interno.

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:
**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE**

**Testo unificato dalla Giunta
per il regolamento**

**Art. 1
(Modifica all'articolo 8
del Regolamento interno)**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento interno è inserito il seguente:
"2 bis. Nella composizione dell'Ufficio di presidenza è garantita, di norma, la presenza di entrambi i generi."

**Art. 2
(Modifica all'articolo 21
del Regolamento interno)**

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento interno dopo le parole: "da ciascun Gruppo" sono inserite le seguenti: "entro il termine di centoventi giorni dalla loro costituzione".

**Art. 3
(Modifica all'articolo 48
del Regolamento interno)**

1. Il comma 2 dell'articolo 48 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"2. Lo svolgimento degli atti ispettivi ha luogo, di norma, per circa sessanta minuti, prima della trattazione delle proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo."

**Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 61
del Regolamento interno)**

1. L'articolo 61 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:
"Art. 61 (Fatto personale)
1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse."

2. Il consigliere e l'Assessore che chiedono la parola per fatto personale devono indicarne sinteticamente i motivi.

3. Qualora il Presidente non ne riconosca la sussistenza e il richiedente insiste, l'Assemblea decide senza discussione con votazione palese per alzata di mano.

4. Il Presidente, se ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente per un massimo di tre minuti, al termine della trattazione dell'argomento.

5. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire soltanto per precisare o rettificare il significato delle sue parole per non più di tre minuti.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 121 del Regolamento interno)

1. Nella rubrica dell'articolo 121 del Regolamento interno le parole: “al Parlamento” sono sostituite dalle seguenti: “alle Camere”.

2. Al comma 1 dell'articolo 121 del Regolamento interno le parole: “al Parlamento” sono sostituite dalle seguenti: “alle Camere”.

3. Al comma 2 dell'articolo 121 del Regolamento interno le parole: “al Parlamento” sono sostituite dalle seguenti: “alle Camere”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 134 del Regolamento interno)

1. Il comma 6 dell'articolo 134 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“6. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di tre minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo tra gli interroganti, si intende che il diritto di replica compete al primo firmatario. Nel caso di interrogazione sottoscritta da consiglieri appartenenti a Gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun Gruppo.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 136 del Regolamento interno)

1. Il comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo, secondo quanto

previsto nella programmazione dei lavori dell'Assemblea, di norma una volta al mese, per non più di trenta minuti.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“3. Le interrogazioni a risposta immediata devono pervenire al Presidente dell'Assemblea due giorni lavorativi prima della seduta dell'Assemblea medesima, entro le ore dieci, e vengono tempestivamente trasmesse alla Giunta.”.

3. Il comma 7 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“7. La risposta della Giunta su ciascuna interrogazione non può superare i tre minuti. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di due minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo tra gli interroganti, si intende che il diritto di replica compete al primo firmatario. Nel caso di interrogazione sottoscritta da consiglieri appartenenti a Gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun Gruppo.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 137 del Regolamento interno)

1. Il comma 4 dell'articolo 137 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“4. L'interpellante o, nel caso di un'interpellanza sottoscritta da più consiglieri, uno degli interpellanti, ha diritto di illustrare l'interpellanza per non più di cinque minuti; la risposta della Giunta non può eccedere i cinque minuti, dopo i quali l'interpellante può replicare per non più di tre minuti per dichiarare se si ritiene soddisfatto. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo degli interpellanti. Salvo diverso accordo tra gli interpellanti, si intende che il diritto di replica compete al primo firmatario. Nel caso di interpellanza sottoscritta da consiglieri appartenenti a Gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun Gruppo.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 137 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di abbinamento di interpellanze ed interrogazioni, ai sensi dell'articolo 140, hanno la parola i primi firmatari delle interpellanze per l'illustrazione, per non più di tre minuti ciascuno, e, dopo la risposta della Giunta,

parlano nell'ordine, per la replica, i primi firmatari delle interrogazioni e i primi firmatari delle interpellanze, salvo diverso accordo tra i consiglieri, per un tempo di tre minuti.”.

Art. 9
(Disposizioni transitorie)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 8 del Regolamento interno, come inserito dall'articolo 1, si applica a partire dalla rielezione del nuovo Ufficio di presidenza dell'XI legislatura regionale, disciplinata dal medesimo articolo 8.

2. In sede di prima applicazione, i Gruppi assembleari, che non vi abbiano ancora provveduto, approvano il regolamento indicato al comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento interno, come modificato dall'articolo 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento interno.

Testo pdri n. 1**Art. 1**

(Modifica all'articolo 54 del Regolamento interno)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta ha diritto di parola ogni volta che lo richiede, salvo nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 69.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 61 del Regolamento interno)

1. L'articolo 61 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“Art. 61 (Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.

3. Il Presidente, se ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente per un massimo di 3 minuti, al termine della trattazione dell'argomento.

4. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire soltanto per precisare o rettificare il significato delle sue parole per non più di 3 minuti.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 74 del Regolamento interno)

1. Il comma 4 dell'articolo 74 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“4. Le persone ammesse devono mantenere un contegno corretto e stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 134 del Regolamento interno)

1. Il comma 1 dell'articolo 134 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“1. Le interrogazioni con risposta orale sono poste all'ordine del giorno delle sedute assembleari,

nel rispetto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 35, secondo l'ordine della loro presentazione o secondo l'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.”

2. Il comma 6 dell'articolo 134 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“6. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di tre minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo tra gli interroganti, si intende che il diritto di replica compete al primo firmatario. Nel caso di interrogazione sottoscritta da consiglieri appartenenti a gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo.”

Art. 5

(Modifiche all'articolo 136 del Regolamento Interno)

1. Il comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata ha luogo, secondo quanto previsto nella programmazione dei lavori dell'Assemblea, di norma una volta al mese, per non più di trenta minuti.”

2. Il comma 3 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“3. Le interrogazioni a risposta immediata devono pervenire al Presidente dell'Assemblea almeno tre giorni lavorativi prima della seduta dell'Assemblea e vengono tempestivamente trasmesse alla Giunta.”

3. Il comma 7 dell'articolo 136 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“7. La risposta della Giunta su ciascuna interrogazione non può superare i tre minuti. Dopo la risposta l'interrogante può replicare, per non più di due minuti, per dichiarare se sia o no soddisfatto. Nel caso di interrogazione sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo degli interroganti. Salvo diverso accordo tra gli interroganti, si intende che il diritto di replica compete al primo firmatario. Nel caso di interrogazione sottoscritta da consiglieri appartenenti a gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo.”

Art. 6

(Modifiche all'articolo 137 del Regolamento Interno)

1. Il comma 2 dell'articolo 137 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno delle sedute assembleari, nel rispetto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 35, secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 137 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“4. L'interpellante o, nel caso di un'interpellanza sottoscritta da più consiglieri, uno degli interpellanti, ha diritto di illustrare l'interpellanza per non più di cinque minuti; la risposta della Giunta non può eccedere i cinque minuti, dopo i quali l'interpellante può replicare per non più di tre minuti per dichiarare se si ritiene soddisfatto. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo degli interpellanti. Salvo diverso accordo tra gli interpellanti, si intende che il diritto di replica compete al primo firmatario. Nel caso di interpellanza sottoscritta da consiglieri appartenenti a gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un consigliere per ciascun gruppo.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 137 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di abbinamento di interpellanze ed interrogazioni, ai sensi dell'articolo 140, hanno la parola i primi firmatari delle interpellanze per l'illustrazione, per non più di tre minuti ciascuno, e, dopo la risposta della Giunta, parlano nell'ordine, per la replica, i primi firmatari delle interrogazioni e i primi firmatari delle interpellanze, salvo diverso accordo tra i consiglieri, per un tempo di tre minuti.”.

Art. 7

*(Modifiche all'articolo 143
del Regolamento Interno)*

1. Il comma 2 dell'articolo 143 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2. La mozione è iscritta all'ordine del giorno delle sedute assembleari, nel rispetto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 35, tenendo conto dell'ordine di presentazione o secondo l'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.”.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 143 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“2 bis. Fatti salvi i casi di abbinamento di cui all'articolo 144, non possono essere poste all'ordine del giorno di una stessa seduta più di tre mozioni presentate da consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo assembleare.”.

Art. 8

*(Modifiche all'articolo 145
del Regolamento Interno)*

1. Il comma 4 dell'articolo 145 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“4. Nella discussione possono intervenire tre consiglieri per ogni gruppo e per ciascuna componente del gruppo Misto e un rappresentante della Giunta. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono permessi altri interventi salvo le ipotesi previste dall'articolo 58.”.

Testo pdri n. 2**Art. 1**

(Modifica all'articolo 8 del Regolamento interno)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche sono inseriti i seguenti:

“2 bis. La composizione dell'Ufficio di Presidenza, per quanto possibile, deve rispecchiare la composizione dell'Assemblea legislativa ed è garantita la presenza di genere.

2 ter. I Consiglieri non appartenenti all'Ufficio di Presidenza, previa richiesta, possono partecipare ai lavori dello stesso senza diritto di voto con autorizzazione del Presidente dell'Assemblea legislativa.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 21 del Regolamento interno)

1. Al termine del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento interno sono aggiunte le seguenti parole: “entro il termine di sessanta giorni dalla loro costituzione”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 29 del Regolamento interno)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“1. Le sedute delle Commissioni assembleari sono pubbliche e sono trasmesse telematicamente in diretta sul canale web dedicato dell'Assemblea legislativa.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 41 del Regolamento interno)

1. Il comma 1 dell'articolo 41 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“1. Le sedute del Comitato sono pubbliche e sono trasmesse telematicamente come previsto dall'articolo 29.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 47 del Regolamento interno)

1. Il comma 1 dell'articolo 47 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

“1. Le sedute della Giunta per il regolamento sono pubbliche e sono trasmesse telematicamente come previsto dall'articolo 29.”.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 143 bis)

1. Dopo l'articolo 143 del Regolamento interno è inserito il seguente:

“Art. 143 bis (Dichiarazione d'urgenza delle mozioni)

1. In occasione di accadimenti di particolare gravità o di notevole rilevanza che riguardano l'intera comunità regionale o gran parte di essa, i Consiglieri hanno facoltà di presentare mozioni d'urgenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, dichiararne l'ammissibilità. In caso di riconoscimento dell'urgenza, le mozioni predette sono iscritte in testa a tutte le mozioni iscritte all'ordine del giorno della prima seduta assembleare successiva alla presentazione della mozione.”.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Questo regolamento interno è immediatamente applicabile, fatto salvo l'articolo 1 che entra in vigore a decorrere dalla prossima rielezione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento interno.

Testo pdri n. 3**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 121
del Regolamento interno)*

1. Nella rubrica dell'articolo 121 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, le parole "al Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

2. Al comma 1 dell'articolo 121 del Regolamento interno, le parole: "al Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

3. Al comma 2 dell'articolo 121 del Regolamento interno, le parole: "al Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".